Lunedi' 09/01/2023

La Legge di Bilancio 2023

A cura di: Meli e Associati

Ã^ stata pubblicata sul Supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 303 del 29 dicembre 2023 la Legge di Bilancio,Â leggeÂ 29 dicembre 2022. n. 197, approvata definitivamente il 29 dicembre dal Senato. Ã^ quindi ora ufficiale la riforma che prevede anche lâ€™innalzamento del limite di ricavi o compensi previsto per lâ€™accesso o permanenza nel regime forfetario da 65.000 a 85.000 euro, lâ€™incremento dellâ€™ammontare dei ricavi soglia fino a concorrenza del quale le imprese sono ammesse al regime di contabilitÃ semplificata, lâ€™impossibilitÃ di fruire del c.d. ravvedimento speciale per le dichiarazioni omesse, il mini rinvio della CILAS per il Superbonus 110% ed un intervento sul tetto di spesa relativo al bonus mobili ed elettrodomestici.
Si riporta una sintesi delle principali misure in ambito fiscale.

- Regime forfettario: Ã¨ elevato il limite di ricavi o compensi previsto per lâ€™accesso o permanenza nel regime forfetario da 65.000 a 85.000 euro (di cui allâ€™art. 1, comma 54, della Legge n. 190/2014). Il nuovo limite entrerÃ in vigore a partire dal periodo dâ€™imposta 2023. Viene prevista inoltre la cessazione del regime forfetario dallâ€™anno stesso in cui i ricavi o i compensi percepiti risultino superiori a 100.000 euro. La relativa IVA Ã¨ dovuta a partire dalle operazioni poste in essere che abbiano determinato il superamento del limite stabilito. Per il periodo dâ€™imposta in cui si dovesse verificare il superamento del limite di 100.000 euro dei ricavi o compensi, la determinazione del reddito seguirÃ le modalitÃ ordinarie.

- Limite allâ€™utilizzo del contante: Ã¨ innalzata da 1.000 a 5.000 euro la soglia prevista per il trasferimento di denaro contante. Rispetto al 2022, nulla cambia invece nel 2023 per quanto agli obblighi in materia di accettazione di pagamenti POS.

- Flat tax incrementale: le persone fisiche titolari di reddito dâ€™impresa e/o di lavoro autonomo possono godere, ai fini IRPEF, di una flat tax incrementale opzionale. Per il 2023 lâ€™eccedenza del reddito dâ€™impresa e/o di lavoro autonomo rispetto al piÃ¹ elevato importo del reddito dâ€™impresa e/o di lavoro autonomo dichiarato negli anni 2020, 2021 e 2022, puÃ² essere assoggettata a tassazione agevolata nella misura del 15%, con unâ€™imposta sostitutiva dellâ€™IRPEF e delle relative addizionali. La base imponibile interessata dallâ€™agevolazione non puÃ² comunque essere superiore a 40.000 euro e per lâ€™importo piÃ¹ elevato dichiarato negli anni 2020 e 2021, Ã¨ inoltre prevista una franchigia nella misura del 5% regolarmente soggetta ad IRPEF.

- Tax credit gas ed energia: Ã¨ riconosciuto anche per il 1Â° trimestre 2023 il credito di imposta previsto a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica (c.d. â€œenergivoreâ€•), i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del quarto trimestre 2022 e al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subÃ¬to un incremento superiore al 30% rispetto al medesimo periodo del 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dallâ€™impresa, nella misura del 45% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel 1Â° trimestre 2023. Il credito di imposta Ã¨ inoltre riconosciuto anche relativamente alla spesa per lâ€™energia elettrica prodotta dalle predette imprese e dalle stesse autoconsumata nel 1Â° trimestre 2023. Per le imprese in possesso di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a

4,5 kW, diverse dalle imprese â€œenergivoreâ€•, Ã¨ previsto un credito dâ€™imposta del 35% della spesa sostenuta per lâ€™acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2023, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al quarto trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subÃ¬to un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dellâ€™anno 2019. Per le imprese a forte consumo di gas naturale si prevede un credito dâ€™imposta del 45% della spesa sostenuta per lâ€™acquisto del gas naturale consumato nel primo trimestre 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al quarto trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS), abbia subÃ¬to un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre del 2019. Per le imprese diverse da quelle â€œgasivoreâ€• Ã¨ previsto un credito dâ€™imposta pari al 45% della spesa sostenuta per lâ€™acquisto del medesimo gas, consumato nel primo trimestre 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al 4Â° trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS), abbia subÃ¬to un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre del 2019.

- Oneri generali di sistema: Ã¨ disposto, per il 1Â° trimestre 2023, lâ€™azzeramento delle aliquote degli oneri generali di sistema elettrico per le utenze domestiche e le utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW.

- IVA sul gas metano, teleriscaldamento e pellet: Le somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industrialiÂ contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi di gennaio, febbraio e marzo 2023, sono assoggettate allâ€™aliquota IVA del 5% . Passa dal 22% al 5% lâ€™aliquota per le fatture dei consumi nel primo trimestre del 2023 dei servizi di teleriscaldamento e dal 22% al 10% quella del pellet per tutto il 2023.

- Redditi domenicali ed agrari: Ã¨ prorogato per lâ€™anno 2023 lâ€™art. 1, comma 44, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di StabilitÃ 2017), secondo cui i redditi dominicali e agrari dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti nella previdenza agricola, non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini IRPEF.

- Imposta sostitutiva sulle riserve di utili: viene introdotto unÂ regime facoltativo di affrancamento o di rimpatrio degli utili e delle riserve di utili risultanti dal bilancio delle partecipate estere relativo allâ€™esercizio chiuso nel periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1Â° gennaio 2022.

- Assegnazione agevolata ed estromissione dei beni: Ã¨ introdotta unâ€™agevolazione relativa allâ€™assegnazione agevolata ai soci dei beni di imprese individuali. La norma di favore prevede la determinazione della base imponibile in riferimento al valore catastale dellâ€™immobile (in luogo del valore normale), una imposta sostitutiva sulla plusvalenza come sopra calcolata del 8% (in caso di societÃ non operativa lâ€™imposta sostituiva Ã¨ elevata al 10,5% e al 13% nel caso in cui, per effetto della assegnazione, la societÃ dovesse utilizzare in contropartita della fuoriuscita contabile del cespite assegnato, riserve di patrimonio netto in sospensione dâ€™imposta), lâ€™imposta di registro ridotta al 50%; le imposte ipotecarie e catastali in misura fissa. Viene inoltre introdotta la possibilitÃ di usufruire dellâ€™estromissione agevolata dei beni dal patrimonio dellâ€™imprenditore individuale. Lâ€™estromissione Ã¨ condizionata al pagamento di una imposta sostitutiva dellâ€™imposta sul reddito delle persone fisiche nella misura dellâ€™8% della differenza tra il valore normale di tali beni ed il relativo valore fiscalmente riconosciuto.

- Rideterminazione valore delle partecipazioni e dei terreni: Ã¨ introdotta la possibilitÃ di rideterminare il valore di acquisto delle partecipazioni non negoziate, dei terreni e delle partecipazioni negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione, posseduti alla data del 1Â° gennaio 2023.

- Agevolazioni â€œprima casaâ€•Â under 36: viene prorogato al 31 marzo 2023 il regime speciale introdotto dal Decreto â€œSostegni-bisâ€•, convertito con modificazioni dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106, ai sensi del quale la misura massima della garanzia rilasciata dal Fondo Ã¨ stata elevata, per le categorie prioritarie (giovani coppie, nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, conduttori di alloggi IACP e giovani di etÃ inferiore ai 36 anni), dal 50% fino allâ€™80% della quota capitale, qualora in possesso di un ISEE non superiore a 40.000 euro annui e per mutui di importo superiore allâ€™80% del prezzo dellâ€™immobile, compreso di oneri accessori. Si prorogano di un anno, fino al 31 dicembre 2023, anche le speciali agevolazioni in materia di imposte indirette previste per lâ€™acquisto e per il relativo finanziamento della â€œprima casaâ€• di abitazione disposto a favore dei giovani che hanno il duplice requisito, anagrafico ed economico (non aver compiuto 36 anni di etÃ e avere un â€œISEE non superiore a 40.000 euro annui).

- Superbonus 110% e altri bonus: rimane la detrazione nella misura del 110% sulle spese sostenute nel 2023 anche per i lavori condominiali relativamente ai quali la CILAS Ã¨ stata presentata dopo il 25 novembre 2022, purchÃ© entro il 31 dicembre 2022, nonchÃ© per i lavori agevolati che comportano la demolizione e ricostruzione degli edifici per i quali lâ€™istanza di acquisizione del titolo edilizio abilitativo sia stata presentata dopo il 25 novembre 2022, purchÃ© entro il 31 dicembre 2022. In pratica, per poter continuare ad avere il superbonus al 110% sulle spese 2023, i condomini devono aver deliberato i lavori entro il 18 novembre, nel qual caso Ã¨ â€œsufficienteâ€• il deposito della CILAS entro il 31 dicembre 2022 o aver deliberato i lavori tra il 19 e il 24 novembre, nel qual caso Ã¨ necessario aver anche depositato la CILAS entro il 25 novembre 2022. Eâ€™ disposta la proroga del bonus mobili ed elettrodomestici nella misura del 50% delle spese, con il limite di 8.000 euro, ma soltanto per le spese sostenute nel 2023.

- Detrazione IVA per acquisto immobili green: Ã¨Â possibile detrarre dallâ€™IRPEF lorda il 50% dellâ€™IVA pagata in relazione allâ€™acquisto, effettuato entro il 31 dicembre 2023, di unitÃ immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B ai sensi della normativa vigente, cedute dalle imprese costruttrici delle stesse (sono esclusi gli immobili merce e gli immobili utilizzati nellâ€™esercizio dellâ€™impresa). La detrazione Ã¨ ripartita in dieci quote costanti nellâ€™anno in cui sono state sostenute le spese e nei nove periodi dâ€™imposta successivi.

- Riversamento credito R&S: Posticipato al 30 novembre 2023 il termine per il riversamento del credito indebitamente utilizzato. Si estende dal 30 ottobre 2023 al 30 novembre 2023 il termine per presentare la domanda per il riversamento del credito ricerca e sviluppo.

- Incremento dei limiti per la tenuta della contabilitÃ semplificata: Ã¨ elevato lâ€™ammontare dei ricavi fino a concorrenza del quale le imprese sono ammesse al regime di contabilitÃ semplificata, di cui allâ€™art.18 del DPR 600/73. Detto regime Ã¨ applicabile alle imprese individuali, a snc, sas e ai soggetti equiparati ai sensi dellâ€™art. 5 del TUIR e agli enti non commerciali esercenti unâ€™attivitÃ commerciale in via non prevalente. Per effetto della modifica, il regime Ã¨ adottato â€œnaturalmenteâ€• se i ricavi, di cui agli artt. 57 e 85 del TUIR, non superano: â€“ 500.000 euro (prima 400.000), per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi; â€“ 800.000 euro (prima 700.000), per le imprese aventi per oggetto altre attivitÃ . I nuovi limiti di ricavi si applicheranno a decorrere dal 1Â° gennaio 2023.

- Regolarizzazione delle irregolaritÃ , adesione agevolata, definizione agevolata, conciliazione, ravvedimento speciale e stralcio:Â sono state introdotte una serie di norme in materiaÂ di regolarizzazione col fisco.